



COMUNE DI CAVA MANARA
PROVINCIA DI PAVIA

Relazione tecnico-finanziaria
COSTITUZIONE FONDO DECENTRATO ANNO 2023

1. PREMESSA

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo *"Schema standard di relazione tecnico-finanziaria"* e lo *"Schema standard di relazione illustrativa"* quali allegati alla circolare n. 25 del 19/07/2012, tali schemi sono stati aggiornati dalla RGS nel corso dell'anno 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e pertanto la costituzione e l'utilizzo delle risorse decentrate del Comune per l'anno 2020 sono state redatte dal Responsabile dei servizi del personale ai fini della coerenza con il bilancio, secondo i citati modelli standard. Tali schemi saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art.40-bis comma 4 D. Lgs.165/01, sul sito istituzionale dell'ente. Si precisa che l'Organismo Indipendente di Valutazione ha certificato la relazione sulla performance per l'anno 2022. Per quanto riguarda la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 è necessario effettuare le seguenti precisazioni:

- Il D. Lgs. 75/2017 ha innovato, in diversi punti la costituzione del fondo delle risorse decentrate e precisamente:
 - Ai sensi dell'art. 23, comma 2, il salario accessorio non diminuisce più in relazione al personale presente ma lo stesso non potrà superare l'importo complessivo dell'anno 2016;
 - Il limite del salario accessorio del 2016 può essere incrementato della componente variabile da parte degli enti che sono stati oggetto di sfioramento del patto di stabilità nell'anno 2015, i quali avrebbero dovuto escludere nel 2016 la componente del salario accessorio aggiuntiva (art.15, comma 2 e comma 5), con possibilità di recuperare le citate risorse qualora inserite nell'anno 2015;
- Il D.L. n. 34/2019 all'art. 33, comma 2 ha previsto la conversione del salario pro capite del fondo integrativo 2018 rispetto al personale presente al 31/12/2018, con possibilità di aumento in ragione dell'incremento medio del personale senza che la citata maggiorazione possa incidere nei limiti di cui all'art.23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017.

In data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni Locali con valore giuridico a partire dal giorno successivo, i punti fondamentali del nuovo contratto sono stati i seguenti:

Le indicazioni della legge di bilancio 2022 e del contratto 2019-2021

La legge di bilancio per il 2022 (commi 604 e 612 della legge 234/2021), ha fatto seguito a quanto definito sia dal citato Patto per l'Innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, sia dall'art. 3 del D.L. 80/2021 (legge 113/2021), di modifica dell'art. 52, co.1-bis, del D. Lgs. 165/2001, con cui sono stati indicati i requisiti minimi di base dei nuovi sistemi di classificazione professionale, le procedure per le progressioni tra le aree, nonché la possibilità di superare i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio.

Nell'ambito delle risorse complessive previste e risorse occorrenti per il rinnovo del comparto Funzioni Locali sulla base della quantificazione effettuata dai Comitato di settore.

Le risorse complessive previste sono state destinate all'incremento degli stipendi tabellari, al conglobamento nello stipendio tabellare dell'elemento perequativo, all'attribuzione di un valore tabellare iniziale più elevato per l'Area degli operatori, all'incremento del Fondo risorse decentrate, agli effetti indiretti del conglobamento dell'elemento perequativo nella voce stipendio, all'incremento dell'indennità professionale percepita dal personale educativo, docente ed insegnante, all'incremento delle indennità di vigilanza percepite dalla polizia locale, nonché alla copertura degli oneri derivanti dalle assenze per malattia e congedi parentali.

Gli incrementi sugli stipendi tabellari (art. 76, commi 1 e 2) sono previsti in tre tranches per i tre anni, ognuna con decorrenza dal primo giorno dell'anno e sono comprensivi della "indennità di vacanza contrattuale" (IVC), erogata in applicazione dell'art. 47-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001. Nello stipendio è, altresì, conglobato l'elemento perequativo (art. 76, comma 3), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione dell'accordo.

In raccordo con il nuovo sistema di classificazione, che sarà operativo dal 01/04/2023, il contratto della Funzioni Locali 2019-2021 introduce un nuovo elemento nella struttura della retribuzione del personale del comparto, denominato "differenziale stipendiale" (art. 78, comma 3), legato alla carriera economica individuale, destinato ad incrementarsi nel tempo (in numero massimo e predefinito) e che, in sede di prima applicazione, sarà costituito da un assegno "ad personam" finalizzato a riconoscere il differenziale retributivo stipendiale spettante al personale in servizio alla data del passaggio dal vecchio al nuovo sistema di classificazione.

Il valore da riconoscere a titolo di differenziale economico di professionalità in prima applicazione corrisponde al valore complessivo delle posizioni economiche maturate prima della data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

Tra le finalizzazioni contrattuali vi sono quelle legate all'incremento del "Fondo risorse decentrate" (art. 79, comma 1 lett. b), definito in misura pari a 84,50 euro su base annua ed in misura proporzionalmente più contenuta, la copertura dei costi connessi ai seguenti istituti: 1) aumento del valore delle indennità di vigilanza riconosciuta al personale della polizia locale (art. 99, comma 1); 2) effetti del conglobamento dell'elemento perequativo sul trattamento economico in caso di malattia, in ragione del fatto che sulle giornate di assenza non verranno più applicate le trattenute relative ai trattamenti economici accessori; 3) incremento delle indennità professionali (art. 94, comma 2) relative al personale educativo, docente ed insegnante; 4) applicazione dell'art. 48, comma 11, che ha ridotto da 15 a 10 giorni il periodo di malattia durante il quale non compete il trattamento accessorio, con particolare riferimento a quello fisso e ricorrente; 5) ampliamento del perimetro di applicazione della disciplina sulle patologie gravi richiedenti terapie salvavita (art. 50, commi 1 e 3); 6) maggiori trattamenti retributivi derivanti dalla clausola dei parti plurimi.

È stata, inoltre, prevista la facoltà di inserire, dal 2022, un incremento ulteriore della parte variabile del Fondo risorse decentrate (art. 79, comma 3), pari ad un massimo dello 0,22 per cento del monte salari 2018, oltre poter finanziare le progressioni tra le aree in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale (art. 13, comma 8), con risorse pari ad un massimo dello 0,55% del monte salari 2018.

Infine, in merito ad altri istituti economici definiti dal contratto, vi rientrano la copertura assicurativa e al patrocinio legale, rispettivamente previsti dagli artt. 58 e 59.

Le nuove risorse fisse

In merito alla parte stabile dovranno essere inserite le seguenti risorse economiche:

- a) risorse del CCNL 2016-2018 di cui all'art. 67, comma 1 (importo consolidato relativo all'anno 2017, certificate dai revisori dei conti; e comma 2, lettera a) (Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 2016-2018 in servizio alla data del 31.12.2015; lettera b) (differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui

decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data); lettera c) (retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, compresa la quota di tredicesima mensilità; lettera d); lettera e) (trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni); lettera f) (per le sole Regioni: riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza); lettera g) (stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario);

- b) Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;
- c) incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d) differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

Ai sensi dell'art.79, comma 1-bis del CCNL 2019-2021 alla data del 01/04/2023 confluiscono nell'importo consolidato le risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 destinato al pagamento dei profili professionali assunzioni in B3 e D3.

Le risorse variabili

Le risorse variabili sono state suddivise tra quelle escluse dal limite dell'incremento dei fondi previsti dall'art.23, comma 2, D. Lgs.75/2017 e le risorse escluse. In merito alle componenti escluse dal fondo, possono essere confermate anche per l'anno 2023 le esclusioni dai limiti del salario accessorio indicate sia dai giudici contabili che dalle circolari del MEF, nonché quelle stabilite per gli incentivi tecnici, e gli incentivi tributari inseriti al comma 1091 dell'articolo unico della legge di bilancio 2019. Le risorse escluse sono, pertanto, le seguenti:

- a) compensi agli avvocati civili sia per le cause vinte sia per compensi riversati da terzi sia in caso di spese compensate;
- b) gli incentivi tecnici disciplinati dall'art.113 del D. Lgs.50/2016, nonché gli incentivi da condono edilizio;

c) i piani di razionalizzazione della spesa di cui all'art.16, comma 4, D.L.98/2011, con possibilità prevista dalla normativa di destinare il risparmio ottenuto in quota parte ai fondi decentrati (nel limite dell'importo massimo del 50% delle economie realizzate);

Sul punto la Corte di conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con la deliberazione 12/09/2017 n.136, ha precisato che gli stessi potranno essere considerati esclusi dal limite del salario accessorio qualora:

1) Gli eventuali risparmi conseguiti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art.16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, si tramutino in specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro (secondo le indicazioni contenute nella deliberazione n.34/2016 della Sezione delle Autonomie);

2) l'Ente attribuisca tali risorse, solo qualora abbia previsto eventuali "mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro" spettanti al personale dipendente cui le citate risorse potranno essere destinate;

d) incentivi tributari sulla base del maggior accertamento ed incasso sui tributi IMU e la TARI, solo qualora i documenti contabili siano stati approvati nei termini previsti dalla legislazione e gli accertamenti di tali tributi non siano stati affidati ad un concessionario;

e) gli importi versati da terzi (es. sponsorizzazioni, convenzioni, censimento ISTAT) non ordinariamente previsti;

f) le economie dei fondi non distribuiti nell'anno precedente discendenti da risparmi della componente fissa;

g) economie dei fondi straordinari non distribuiti nell'anno precedente.

h) altre risorse espressamente previste anche in via pretoria (tra le tante: incentivi al codice della strada qualora sulla base di specifici programmi definiti, si rilevino maggiori incassi sui maggiori accertamenti nell'anno di riferimento misurato nel conto consuntivo dell'anno successivo.

Pertanto, nella parte variabile dovranno essere inserite le seguenti risorse, variabili di anno in anno:

a) Risorse di cui al comma 3 dell'art.67 CCNL 2016-2018 lettera a) (risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997); lettera b) (quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98); lettera c) (risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale); lettera d) (importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato nell'anno); lettera f) (quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria da destinare ai messi notificatori); lettera g) (trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco); lettera k) (oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito);

b) Un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997 ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada;

d) Somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario.

Ai sensi dell'art.79 comma 3, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) (risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada) e quelle di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative), ovvero per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018

Ai sensi dell'art.79 comma 5 agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023.

Incremento delle risorse

Il D.L. 34/2019, nonché il DM 17 marzo 2020, ha previsto la possibilità di incrementare il fondo decentrato nell'ipotesi in cui il numero dei dipendenti a tempo indeterminato dovesse essere superiore a quello rilevato al 31/12/2018. Il citato incremento, da considerare fuori dai limiti dell'art.23, comma 2, D. Lgs. 75/2017 è pari all'incremento del personale a tempo indeterminato registrato moltiplicato per il valore medio procapite del fondo del 2018 rispetto al personale censito alla data del 31/12/2018. Se il personale dovesse risultare inferiore a quello rilevato al 31/12/2018 il fondo non si riduce e il limite resta quello del valore dell'anno 2016.

2. LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 157 del 15/12/2023 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	77.518,21
Risorse variabili	14.083,40
Decurtazione risorse	-10.016,24
Totale	81.585,37

Sezione I – Risorse stabili

Importo unico consolidato anno 2017: € 65.185,00

Ai sensi dell'art.67, comma 1, CCNL 2016-2018 "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi":

DESCRIZIONE	RIFERIMENTO	IMPORTI
Risorse stabili soggette a limite		
Importo unico consolidato Fondo 2018 (consolidato all'anno 2017)	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	65.185,00
Rideterminazione incrementi stipendiali 2019/2021 (risorse non soggette al limite)	Art. 79 comma 1 lettera d) CCNL 2019/2021	1.253,85
Rideterminazione incrementi stipendiali 2016/2018 (risorse non soggette al limite)	Art. 67 comma 2 lettera b) CCNL 2016/2018	1.072,24
Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite)	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. a), CCNL 21.05.2018	2.246,40

Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. c), CCNL 21.05.2018	2.017,99
€ 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 1.1.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio) (risorse non soggette al limite)	Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022	2.281,50
Risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	Art. 79, c. 1, lett. c), CCNL 16.11.2022	
Differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3 (DAL 1° APRILE 2023) (risorse non soggette al limite)	Art. 79, c. 1-bis, CCNL 16.11.2022	3.461,23
TOTALE RISORSE STABILI		77.518,21

Sezione II – Risorse variabili:

Ai sensi dell'art.79, co. 2, del CCNL 2019-2021 precisa che il Fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra risorse soggette ai limiti di cui all'art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017 e quelle che sono escluse dai citati limiti e vincoli finanziari.

Risorse variabili soggette al limite		
Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti)	Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21.05.2018	
Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 3, c. 57, L. n. 662/1996, dall'art. 59, c. 1, lett. p), D. Lgs. n. 446/1997 (recupero evasione ICI), nonché le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, c. 1, lett. b) D.L. n. 437/1996	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	
Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso	Art. 67, c. 3, lett. d), CCNL 21.05.2018	
Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco	Art. 67, c. 3, lett. g), CCNL 21.05.2018	
Importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del CCNL	Art. 79, c. 2, lett. b), CCNL 16.11.2022	
Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percentuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2.	Art. 67, c. 3, lett. j), CCNL 21.05.2018	
Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	Art. 67, c. 3, lett. k), CCNL 21.05.2018	
Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, c. 2, D. Lgs. 75/2017)		0,00

Risorse variabili non soggette a limitazione		
Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza)	Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21.05.2018	
Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	Art. 67, c. 3, lett. b), CCNL 21.05.2018	
Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	
Incentivi spese del giudizio, compensi censimento e ISTAT	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	2.283,00
Straordinario elettorale		4.915,00
Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario	Art. 67, c. 3, lett. e), CCNL 21.05.2018	509,60
Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori)	Art. 67, c. 3, lett. f), CCNL 21.05.2018	
Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)	Art. 68, c. 1, CCNL 21.05.2018	
Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI	Art. 1, c. 1091, L. n. 145/2018	

Risparmi certificati sui buoni pasto non erogati anno 2020	Art. 1, c. 870, L. n. 178/2020	
Risorse accessorie eventuali per le assunzioni finanziate in deroga.	Art. 11, c. 1, lett. b), D.L. n. 135/2018	
Eventuale incremento salario accessorio in deroga realizzabile nell'anno	Art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019	
0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale.	Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022	906,40
€ 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022	Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022	4.563,00
Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato.	Art. 79, c. 2, lett. c), CCNL 16.11.2022	
0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale, una tantum annualità 2022	Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022	906,40
Totale Risorse variabili non soggette a limitazione		14.083,40

Sezione III – Decurtazioni del Fondo

In questa sezione sono elencati tutti gli eventuali vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo. Per ciascuno di essi è proposta la modalità di applicazione e l'evidenza dell'avvenuto rispetto.

ART 67 C 2 L E CCNL 16-18 -DEC. PERS. TRASF. DISP. LEGGE		258,00
ART 1 C 456 L 147/2013 - DECURTAZIONE PERMANENTE		7.283,00
ALTRE DECURTAZIONI NON COMPRESSE FRA LE PRECEDENTI -		1.456,00
DECURTAZIONE PER RISPETTO DEL VINCOLO		1.019,24
SOMMA DECURTAZIONI STORICIZZATE		10.016,24

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO E DELLE RIDUZIONI/DECURTAZIONI	57.186,75
---	------------------

TOTALE RISORSE DISPONIBILI	81.585,37
----------------------------	------------------

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione.

L'importo riportato quale totale della Sezione I è pari ad € 77.518,21;

Totale risorse variabili sottoposte a certificazione. L'importo riportato quale totale della Sezione II è pari a complessivi € 14.083,40 ottenuto dalla somma dei seguenti valori delle risorse soggette a limitazioni pari ad € 0,00 + quelle non soggette a limitazioni pari ad €.14.083,40;

b) Totale Fondo sottoposto a certificazione. Il totale del fondo sottoposto a certificazione è pari a complessivi € 81.585,37 (importo al netto delle decurtazioni).

3. Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione da parte dell'Amministrazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste contrattate della sezione successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolante e/o storica sono le seguenti:

1. *Indennità di comparto quota carico Fondo*: sono inserite le risorse del fondo di cui all'art. 33, c. 4, alinea a), alinea b) ed alinea c) del CCNL 2002/2005. Tale voce non è contrattabile in quanto la misura dell'indennità di comparto è stabilita dal CCNL e non può quindi essere oggetto di contrattazione integrativa.;
2. *Progressioni orizzontali storiche*: sono inseriti sia i valori storici del Fondo destinati a remunerare le progressioni economiche già in essere prima del contratto integrativo annuale di riferimento (come normato a partire dall'articolo 17, comma 2, lettera b del CCNL 1998/2001), sia le progressioni economiche effettuate negli anni precedenti;
3. *Indennità per il personale educativo asili nido*: in tale voce rientra l'indennità prevista dall'art. 6 del CCNL 05/10/2001 (per l'Ente pari a € 0,00) per il personale educativo degli asili nido;
4. *Indennità per il personale educativo e scolastico*: in tale voce rientra l'indennità prevista dall'art. 6 del CCNL 05/10/2001 (per l'Ente pari a 0,00) per il personale educativo scolastico;
5. *indennità al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa*, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995.

La tabella che segue mostra le risorse di natura storica o vincolanti:

Indennità di comparto	7.020,70
Progressioni orizzontali (art. 8 CDI 2019/2021)	28.579,02
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	0,00
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 5.10.2001)	0,00
Finanziamento inquadramento vigili VI qualifica art. 7 ccnl 01.04.1999	360,00
Totale	35.959,72